

Direzione: AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Area: CACCIA E PESCA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G02058 del 27/02/2024

Proposta n. 7848 del 26/02/2024

Oggetto:

Legge Regionale 7 dicembre 1990, n 87, art. 15. Disposizioni integrative per la gestione della pesca sportiva e dilettantistica nelle acque interne per l'anno 2024.

Oggetto: Legge Regionale 7 dicembre 1990, n° 87, art. 15. Disposizioni integrative per la gestione della pesca sportiva e dilettantistica nelle acque interne per l'anno 2024.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

SU PROPOSTA del Dirigente ad interim dell'Area Caccia e Pesca;

VISTA la Legge Statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1 "*Nuovo Statuto della Regione Lazio*";

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, riguardante l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale, ed in particolare gli articoli del Capo II Sezione I, che individuano le tipologie e le procedure di adozione degli atti adottati dagli organi di direzione politica e dai dirigenti regionali;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni."

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni",

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2015 n. 17 "Legge di stabilità regionale 2016" ed in particolare l'art. 7 "Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale" con la quale sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative non fondamentali in materia di caccia e pesca;

VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale "Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca" quale struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 853 del 4 dicembre 2023 riguardante "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Foreste al Dott. Roberto Aleandri;

VISTO l'Atto di organizzazione n. G16945 del 16 dicembre 2023 con cui è stato conferito al Dott. Giovanni Carlo Lattanzi l'incarico di Dirigente ad interim dell'Area "Caccia e Pesca";

VISTA la legge regionale 07 dicembre 1990, n°87 "*Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio*";

VISTA la nota del Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per la conservazione del patrimonio naturalistico N.0055247 del 25 maggio 2021 avente ad oggetto "Decreto direttoriale

della Direzione Generale per il Patrimonio naturalistico - 2 aprile 2020 “Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all’allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l’immissione di specie e di popolazioni non autoctone”. Circolare esplicativa riferita all’articolo 3 e relativo allegato 3”;

VISTO l’allegato alla nota del Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per la conservazione del patrimonio naturalistico N.0055247 del 25 maggio 2021 sopra citata nel quale sono individuate le specie alloctone per la Regione Lazio

CONSIDERATO che nella regione Lazio è stata accertata la presenza, per la specie trota, di alcuni popolamenti afferenti a Trota mediterranea, *Salmo cettii* (Rafinesque 1810) e Trota appennica, *Salmo ghigii* (Pomini 1941), specie di interesse comunitario per le quali risulta prioritaria l’attività di conservazione;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali e del turismo del 25.07.2019 n°403 “*Disposizioni nazionali sul periodo di chiusura annuale della pesca per la specie Anguilla europea*”;

VISTO il Regolamento (UE) 2024/259 del Consiglio del 10 gennaio 2024 che, al comma 4 dell’articolo 4 prevede il divieto della pesca dilettantistica-ricreativa all’anguilla in tutte le fasi del ciclo vitale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 263 del 08/6/2023 che introduce il divieto di pesca alla specie anguilla per fini sportivo- dilettantistici;

CONSIDERATO che, in base all’art. 15 commi 3, 4 e 5 della L. r. 87/90, al fine della tutela del patrimonio ittico delle acque interne, la Regione può vietare la pesca a uno o più specie ittiche, ovvero disporre, con riferimento alla pesca delle stesse, a limitazioni di tempo, di luoghi di misura, in ordine all’uso di determinati attrezzi di pesca, all’uso delle esche, di pasturazione, ovvero a prescrivere modifiche alle caratteristiche degli attrezzi stessi, nonché istituire zone di pesca controllata o sperimentale;

CONSIDERATO pertanto che risulta opportuno, allo stesso tempo, regolamentare le attività di disturbo e prelievo al fine di conservare in buono stato i popolamenti ittici presenti nei corsi idrici vocati, anche a garanzia delle stesse attività di pesca;

VISTE le proposte delle Aree Decentrate Agricoltura della Regione Lazio, relative all’individuazioni di soluzioni gestionali finalizzati alla tutela del patrimonio ittico in alcuni tratti dei corsi d’acqua attraverso le soluzioni previste dal sopracitato articolo 15;

RITENUTO pertanto di disporre le limitazioni di tempo, luoghi, quantità, misura e l’uso di esche e tecniche di pesca, nonché di istituire zone di pesca controllata e sperimentale per il territorio provinciale di Frosinone come riportato nell’ALLEGATO 1;

DATO ATTO che è vietato l’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica all’anguilla in tutte le fasi del ciclo vitale e su tutto il territorio regionale;

DETERMINA

in conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate, di:

1. disporre le limitazioni di tempo, luoghi, quantità, misura e l'uso di esche e tecniche di pesca, nonché di istituire zone di pesca controllata e sperimentale per il territorio provinciale di Frosinone così come riportato nell'ALLEGATO 1;
2. dare atto che è vietato l'esercizio della pesca sportiva o dilettantistica all'anguilla in tutte le fasi del ciclo vitale e su tutto il territorio regionale.

Non ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. ii.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.).

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Regione Lazio <https://www.regione.lazio.it/>.

IL DIRETTORE
Dott. Roberto ALEANDRI